

ALLEGATO "A"

AL N.RO 14563 PROGRESSIVO

---OoO---

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA -
NON ENTE DEL TERZO SETTORE
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"T.E.A. - TECNORAD EDUCATION ASSOCIATION"

enunciabile anche come

"ASSOCIAZIONE T.E.A"

Art. 1

Costituzione e sede

È costituita ai sensi dell'art. 36 cod. civ. un'associazione non riconosciuta sotto la denominazione

"T.E.A. - TECNORAD EDUCATION ASSOCIATION"

enunciabile anche come

"ASSOCIAZIONE T.E.A"

L'Associazione ha sede in Verona, via Schiapparelli n. 5.

Art. 2

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3

Scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura nel mondo giovanile, prioritariamente a favore di bambini e ragazzi che versano in condizioni di ristrettezza economica;
- promuovere l'educazione scolastica nell'ambito scientifico, letterario, artistico e civile;
- ampliare la conoscenza delle materie scientifiche, letterarie ed artistiche in genere, anche attraverso contatti tra persone enti ed associazioni;
- supportare la formazione di educatori, insegnanti ed operatori sociali affinché possano trasmettere la passione per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come supporto e luogo di incontro nel nome di interessi educativi e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Art. 4

Attività dell'Associazione

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: eventi, convegni, conferenze, manifestazioni, dibattiti, seminari, concerti, spettacoli, esibizioni, esposizioni artistiche ed istituzionali, corsi di musicoterapia e psicoterapia;
- attività di formazione per i giovani: anche mediante la creazione di borse di studio o di ogni altra iniziativa consentita dalla legge,
- corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nonché promozione di ogni altra attività accessoria e iniziativa connessa al proprio scopo istituzionale.

Art. 5

Requisiti degli associati

Possono essere associati le persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione. Possono essere associati anche le persone giuridiche.

L'elenco degli associati è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

Art. 6

Ammissione e diritti degli associati

La domanda di ammissione, da presentarsi al Consiglio direttivo, deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio direttivo.

La domanda di ammissione può essere presentata soltanto da coloro che hanno raggiunto la maggiore età. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivi, con relativi diritti e doveri.

Gli associati godono di elettorato attivo e passivo.

L'associato che abbia regolarmente versato le quote definite dal Consiglio direttivo ha diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

Art. 7

Categorie di associati

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati: fondatori, onorari e ordinari.

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono associati onorari coloro che abbiano particolari benemerienze e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio.

Sono associati ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

La quota annuale di associazione è stabilita in euro 100,00 (cento) sia per i soci fondatori che per i soci ordinari, e potrà essere rideterminata anno per anno con deliberazione del Consiglio direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Infatti, tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e di stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Art. 8

Doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. L'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri

associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Per l'associato che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri o nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione il Consiglio direttivo può deliberare l'espulsione dall'Associazione.

Art. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per delibera di esclusione;
- c) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- d) per decesso.

Art. 10

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo o passivo. I membri degli organi che dovessero essere espulsi dall'Associazione decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 11

Partecipazione all'assemblea

L'Assemblea determina gli orientamenti generali dell'Associazione e assume le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo. La convocazione può essere richiesta al Presidente del Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati.

Art. 12

Convocazione dell'assemblea

La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie o straordinarie è fatta mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, nonché per affissione nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ed affisso almeno 8 giorni prima della data stabilita e deve specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio direttivo non provveda entro 30 giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria richiesta dagli associati, la convocazione può essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti, quando nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio

dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti, quando nominato.
L'assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità qualora siano presenti tutti gli associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 13

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha un voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea verrà trascritto nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione de patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.

Art. 14

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, secondo quanto stabilito dal Presidente.

Art. 15

Compiti dell'assemblea

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio direttivo e i Revisori dei Conti ove sia stata deliberata la costituzione dell'organo;
- c) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;

d) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare su trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Gli associati possono proporre l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea purché la relativa richiesta, sottoscritta da almeno un quinto di essi, pervenga al Consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea.

Art. 16

Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco degli associati;
- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- deliberare l'espulsione dell'associato;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione dei rapporti di collaborazione e di lavoro subordinato.

Art. 17

Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 9 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio direttivo deve essere composto da associati e dura in carica 5 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il segretario ed il tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all'associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di un consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio direttivo, durante il periodo intercorrente fra

tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 18

Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso è trasmesso ai componenti con modalità idonee a garantire l'effettiva informazione degli stessi, almeno 5 giorni prima. Il Consiglio direttivo potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso.

La riunione può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

I Presidenti del Collegio dei Revisori legali dei Conti, se nominato, è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Art. 19

Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni

dell'assemblea degli associati e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.

Nel caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal segretario in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Segretario costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 20

Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio direttivo. In particolare, redige i verbali dell'assemblea degli associati e del Consiglio direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le Pubbliche Amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 21

Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da apposita relazione, da sottoporre al vaglio e all'approvazione del Consiglio.

Art. 22

Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo. Quando nominato dall'assemblea, ha il compito di:

- esprimere, se richiesto, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri effettivi più 2 supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non associati; sono scelti soggetti dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e, preferibilmente, iscritti al Registro dei revisori legali. I componenti durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

Art. 23

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto

patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 24

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle Pubbliche Amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da rendite del patrimonio dell'Associazione.

Art. 25

Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 26

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 27

Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non si fa luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 28

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio o rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli associati.

I bilanci o rendiconti con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quegli associati che lo richiedano.

Art. 29

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 30

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato:

Maria Vittoria Praderio

Carlo Nerozzi

Margherita Glisenti

Gabriele Ferrini Portalupi

Gloria Luigia Castellani

Roberta Milanese

Roberto Praderio

Lucia Quanilli

Notaio Art Paladini